Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 118° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 25 maggio 1977 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 25 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export-A »; 6 % serie speciale « Export-B »; 6 % serie speciale ventennali (23ª emissione); 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export-A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie ordinaria quinquennale; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 16 maggio 1977.

(5586)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1977.

Determinazione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, alla liquidazione del trattamento di quiescenza normale diretto e di riversibilità, alla ricongiunzione, al computo, con o senza riscatto, ed alla riunione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonchè la competenza in materia di trattamento di previdenza sono devolute, nei confronti del personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rispettivamente, alle direzioni provinciali p.t. e agli ispettorati telefonici di zona nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi, compresi quelli ad estensione compartimentale.

Art. 2.

Le direzioni centrali per il personale e per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la direzione centrale per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rimangono competenti ad emettere i provvedimenti di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età nei confronti del personale degli uffici periferici.

Art. 3.

E' confermata agli organi centrali delle aziende postelegrafoniche la competenza ad emanare i provvedimenti in materia di quiescenza e di previdenza per il personale in servizio presso l'amministrazione centrale, per i dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale e per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici.

E' confermata ai medesimi organi centrali la competenza ad emanare i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza privilegiato nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, salvo quanto disposto dagli articoli 164 e 188 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 4.

Per il personale degli uffici locali e delle agenzie postelegrafoniche e per quello iscritto al fondo di quiescenza della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, anche con la qualifica dirigenziale, la competenza ad emettere i provvedimenti di collocamento a riposo è disciplinata dai precedenti articoli 1, 2 e 3, mentre rimane ferma la competenza dell'istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a provvedere alla liquidazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato spettante al personale di cui sopra.

Art. 5.

Per tutte le domande prodotte in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto da dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla stessa data o dai loro superstiti, la competenza ad emettere i relativi provvedimenti è disciplinata secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

Resta agli organi centrali delle aziende postelegrafoniche la competenza a provvedere sulle domande in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza prodotte anteriormente alla data di cui al precedente comma, escluse le domande sulle quali gli uffici periferici competenti provvedono contestualmente all'atto di liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 295

(5618)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Foggia » ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto, e 18 luglio 1964, n. 724, che ne ha modificato l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente soprarichiamato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Tenuto conto che il comune di Foggia e l'amministrazione provinciale di Foggia non hanno provveduto ad effettuare le designazioni dei propri rappresentanti;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere, ai sensi degli articoli 8 e 16 dello statuto, al rinnovo del consiglio generale suddetto, scaduto dal 10 giugno 1974, confermando i rappresentanti degli enti sopracitati in carica per il decorso triennio con riserva di procedere alla loro sostituzione non appena abbiano provveduto alle prescritte designazioni;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

1) Ciccaleni dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) Piccinino avv. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) Scarlato dott. Renato, in rappresentanza della prefettura di Foggia;

4) Totta Gino e Di Taranto Francesco, in rappresentanza del comune di Foggia;

5) Conte prof. Antonio e Tarollo prof. Leonardo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Foggia;

6) Sacco comm. Gianni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

7) Dalia dott. Alfredo, in rappresentanza del Banco di Napoli;

8) Barone dott. Pio, in rappresentanza degli agricoltori di Foggia;

9) Mancini gr. uff. Antonio, in rappresentanza dei commercianti di Foggia;

10) Valleri dott. ing. Valerio, in rappresentanza degli industriali di Foggia;

11) Fesce comm. Antonio, in rappresentanza del consorzio agrario provinciale di Foggia;

12) Petrilli dott. Francesco, in rappresentanza del consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata di Foggia;

13) Colangelo Rocco, in rappresentanza della camera confederale del lavoro di Foggia;

14) Mazza avv. Manlio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

15) Di Giovine avv. Biagio, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Foggia;

16) Mazzi cav. Bruno, in rappresentanza dell'Unione sindacale di Foggia della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

17) Colella Umberto, in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia;

18) Russo on. dott. Vincenzo, in rappresentanza dell'associazione provinciale degli artigiani di Foggia;

19) Ferrara Leopoldo, in rappresentanza dell'associazione provinciale allevatori;

20) Di Giovine dott. Giuseppe, in rappresentanza della Federazione nazionale dottori di scienze agrarie.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-1988 per L. 176.350.000.000, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante norme per la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche (E.G.A.M.) e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi, ed, in particolare, gli articoli 7 e 8 a norma dei quali il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario, per la copertura dell'onere di lire 150 miliardi previsto per l'anno stesso — a valere sulle autorizzazioni stabilite per il 1977 dal provvedimento relativo al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore — nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento del menzionato importo di lire 150 miliardi, occorrente per l'anno finanziario 1977 di far luogo ad una emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394;

Visto l'art. 2, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ricordata legge 4 agosto 1975, n. 394, in virtù del quale:

a) i certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione e all'ammortamento, anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, meglio cennato in premessa un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo, in valore nominale, di L. 176.350.000.000:

prezzo di emissione: L. 85,06 per ogni 100 lire di capitale nominale, al netto importo dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie di L. 17.635.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 10 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabli.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 22 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « SOPPRESSIONE DELL'EGAM » « DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1988 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per il bollo a secco.

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 22 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1988 » « DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% 1977-1988 » « DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 22 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative alla emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico al cap. 4671, che viene opportunamente integrato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi, nonché a quelli da istituire, a partire dall'anno 1979, per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 386

DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1977, N. 103
CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-1988
EMISSIONE DI L. 176.350.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-1-1978	8.817.500.000		176.350.000.000
1-7-1978	8.817.500.000	—	176.350.000.000
1-1-1979	8.817.500.000		
1-7-1979	8.817.500.000	17.635.000.000	158.715.000.000
1-1-1980	7.935.750.000		
1-7-1980	7.935.750.000	17.635.000.000	141.080.000.000
1-1-1981	7.054.000.000		
1-7-1981	7.054.000.000	17.635.000.000	123.445.000.000
1-1-1982	6.172.250.000		
1-7-1982	6.172.250.000	17.635.000.000	105.810.000.000
1-1-1983	5.290.500.000		
1-7-1983	5.290.500.000	17.635.000.000	88.175.000.000
1-1-1984	4.408.750.000		
1-7-1984	4.408.750.000	17.635.000.000	70.540.000.000
1-1-1985	3.527.000.000		
1-7-1985	3.527.000.000	17.635.000.000	52.905.000.000
1-1-1986	2.645.250.000		
1-7-1986	2.645.250.000	17.635.000.000	35.270.000.000
1-1-1987	1.763.500.000		
1-7-1987	1.763.500.000	17.635.000.000	17.635.000.000
1-1-1988	881.750.000		
1-7-1988	881.750.000	17.635.000.000	—

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone la variazione della misura delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ha subito una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione;

Vista la nota n. 1745 del 24 gennaio 1977, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) relativo all'anno 1976 ha subito una variazione in aumento del 16,5 per cento rispetto a quello dell'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1976, con il quale le pensioni a carico del fondo anzidetto, in atto al 31 dicembre 1975, sono state adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, in misura pari alla variazione percentuale verificatasi nell'indice medio annuo del costo generale della vita per l'anno 1975 rispetto all'anno 1974;

Considerato che si sono determinate le condizioni previste dall'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1977, ad un ulteriore adeguamento al costo della vita delle pensioni erogate dal suddetto fondo di previdenza;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1976, è aumentato in misura pari al 16,5 per cento.

La perequazione di che trattasi non spetta ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1976.

Ai fini dell'applicazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(5629)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - grandinate del 22, 23, 27, 30 giugno, 15, 18, 21 luglio 1976 (art. 7); nubifragio del 31 agosto 1976 (art. 7).

Brescia - siccità del periodo maggio-1ª decade di luglio 1976 (art. 7); piogge alluvionali del 12, 13, 14, 15, 16, 30 settembre, 2, 3, 4, 9, 30 ottobre, 10, 12, 13, 30 novembre 1976 (art. 7).

Como - siccità del periodo maggio-giugno 1976 (art. 7).

Cremona - piogge alluvionali con straripamento dei fiumi Po, Adda, Oglio e Serio, del 14, 23 settembre, 4, 6, 9, 13, 20, 31 ottobre, 1, 10, 12, 13 novembre 1976 (art. 7); grandinate del 18, 22, 25 luglio, 4, 31 agosto 1976 (articoli 13 e 7); siccità del periodo maggio-1ª decade di luglio 1976 (art. 7).

Mantova - piogge alluvionali con straripamento dei fiumi Po, Oglio e Chiese, del 13 settembre, 3, 27 ottobre, 2 novembre 1976 (art. 7); grandinate del 14 giugno, 6, 13, 17, 21, 22, 25, 31 luglio, 4 agosto 1976 (articoli 7 e 13).

Milano - grandinate del 23 giugno, 21 luglio, 31 agosto 1976 (art. 7); siccità della primavera 1976 (art. 7); piogge alluvionali del 15, 16, 17 settembre 1976 (art. 7).

Pavia - grandinate del 10, 11, 23 giugno, 2, 10 agosto 1976 (art.7); siccità del periodo maggio-1ª decade di luglio 1976 (art. 7); piogge alluvionali del 3, 5, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ottobre, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 novembre 1976 (art. 7).

Sondrio - siccità del primo semestre 1976 (art. 7).

Varese - siccità del periodo maggio-1ª decade di luglio 1976 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - grandinate del 15, 18, 21 luglio 1976 (art. 5); nubifragio del 31 agosto 1976 (articoli 4 e 5):

comune di Bergamo per il territorio a nord-ovest della circonvallazione Grumellina-Bianzana;

comune di Ponteranica per il territorio a sud della Valle Morla e della località Roccolo;

comune di Pontida per il territorio a nord della ferrovia Bergamo-Lecco e ad est della località Fornace;

comune di Castelli Calepio per il territorio a nord della strada Bergamo-Sarnico;

comune di Foresto Sparso per il territorio a sud delle frazioni Franzi e S. Michele;

comune di Vigolo per il territorio ad est delle località Cargadura, Monte di Vigolo, Foppo di Volpe, a nord del Ponte delle Tombe fino a confine con Fonteno e Parzanica;

comune di Solto Collina per il territorio a sud delle strade Pian Gaiano-Solto (a partire dal km 1) a Solto Riva di Solto sino al confine dei comuni di Fonteno e Riva di Solto;

comuni di Gandosso, Credaro, Villongo, Curno, Treviolo, Fonteno, Riva di Solto, Parzanica.

Brescia - siccità del periodo maggio-1ª decade di luglio 1976 (art. 5); piogge alluvionali del 12, 13, 14, 15, 16, 30 settembre, 2, 3, 4, 9, 30 ottobre, 10, 12, 13, 30 novembre 1976 (art 4):

comune di Montichiari per la Roggia Montichiara;

comuni di Bedizzole e Calcinato per la Roggia Calcinata e Lonata;

comune di Remedello per i canali bresciani e Rogge Riunite di Remedello;

comune di Ghedi per il consorzio di bonifica tra Mella e Chiese;

comuni di Gavardo, Nuvolera, Botticino, per il Naviglio;

comune di Dello per le Rogge Movica, Calcagna, Luzzaga;

comuni di Pontoglio e Rudiano per le Rogge del Mella;

comune di Brescia per il colatore Garza;

comune di Barbariga per la Roggia Barbaresca;

comune di Limone per le località C. Sopino, Garbera, S. Giovanni, Tesol, S. Pietro, Capaldo, S. Marco, Preu;

comune di Tremosine per le località Tamazzo, Burdol, Ustecchio, Brasa, Arias, Priezzo, Cadignano, Campione;

comune di Tignale per le località Gardola, Oldesio, Giardino, Sotto Aer, Piovere, Piazze, Pis;

comune di Gargnano per le località Muslone, Fontane Piazze, S. Gaudenzio, S. Giacomo, Cantoniera, S. Faustino, Pis, Cimitero, Prea, Molini, Posere, Villa, Bogliaco, Zuino, Fornico, Villavetro;

comune di Toscolano per le località Roina, S. Giorgio, Marnaga, Madonna Supina, Cervano, Campo del Golf, Brede, Nespolo, Coiano, Marcellina, Stignaga, Cabiana, Felino, Cussaga, Cecina, Messaga, Lume, Gaino, Valuchera, S. Michele, Pulciano, Lupo, Garde, Religione, Promontario, S. Martino, Castello, Calcine, Rosei, Vigole, Grotten, Stina, Maclino, Pezzuglio, Bezzuglio, Bornico;

comune di Gardone Riviera per le località Fasano, Supiane, Traine, Cargnaco, Montecucco, Morgnaga, Sapello;

comune di Salò per le località Barbarano, Cappuccini, Pignino, Brolo, Marsina, Villa Roma, Valsiniga, Negriano, Bonchiodo, Mandello, Bissiniga, Renzano, Campoverde, Ronchetti, Magri, Moriondo, Paradiso degli Asini, Villa, Cunettone, Mezzanino, Riotto, Colombaro, Zette, Scala, Palazzina.

Cremona - piogge alluvionali con straripamento dei fiumi Po, Adda, Oglio e Serio, del 14, 23 settembre, 4, 6, 9, 13, 20, 31 ottobre, 1, 10, 12, 13 novembre 1976 (art. 4):

comune di Crotta d'Adda per le località fino ad Argine Maestro;

comune di Spinadesco per le località fino ad Argine Maestro, Isola America e Mezzadra;

comune di Cremona per la località fino ad Argine Maestro;

comune di Gerre Caprioli per le località fino ad Argine Maestro ed Isola Boscone;

comune di Stagno Lombardo per le località parte ovest fino ad Argine Maestro, parte sud fino ad Argine comprensorio dei Casotti, del Fossanone e del Mortino, compreso l'Isola Boscone;

comune di Pieve d'Olmi per la località fino ad Argine del Mortino;

comune di S. Daniele Po per la zona fino ad Argine del Mortino a nord Cascina La Morta fino alla località Somma con Porto, Argine Ronchi fino alla congiunzione con Argine Maestro, Argine Maestro fino a Isola Pescaroli, Argine comprensorio Beduschi ed Argine comprensorio Livelli superiori fino al confine con Motta Baluffi, compresa l'Isola denominata Beduschi;

comune di Motta Baluffi per il territorio fino ad Argine comprensorio Bosconello, argine comprensorio Concadello fino all'inserzione Argine Maestro per Torricella;

comune di Torricella del Pizzo per il territorio fino ad Argine Maestro;

comune di Gussola per il territorio fino ad Argine Maestro compresa l'Isola Maria Luigia;

comune di Martignana Po per il territorio fino ad Argine Maestro compresa l'Isola Maria Luigia;

comune di Casal Maggiore per il territorio fino all'Argine Maestro compreso l'Isolone Isola di Fossacaprara;

comune di Rivolta d'Adda per le località Cascina Colombara, C.na Monfalcone, C.na Basile, C.na Robinson, C.na Zita, Nicedo e zone limitrofe;

comune di Spina d'Adda per il territorio di fronte C.na Canova, ed Erbatico e zone limitrofe;

comune di Casaletto Ceredano per il territorio dal fiume fino a Cà de Vagni e zone limitrofe;

comune di Credera Rubbiano per il territorio C.na Badrio, C.na Malpensata, C.na del Bosco, zone comprese tra il fiume Rubbiano, la C.na Ramello ed il confine con Moscazzano e le zone limitrofe;

comune di Moscazzano per il territorio compreso fra il fiume, i confini con Credera e Moscazzano e la linea che passa al di sopra della C.na del Lupo ed al di sotto delle Colombare e zone limitrofe;

comune di Montodine per le località Bocca di Serio, C.na Giardino e zone limitrofe;

comune di Ripalta Arpina per il territorio tra il confine con Montodine e la statale per Montodine e zone limitrofe; e per la fascia ad ovest della Roggia Pallavicina e zone limitrofe;

comune di Gombito per il territorio compreso tra il fiume, l'argine-strada per la Vinzasca e la zona denominata «La Morta» e zone limitrofe;

comune di Formigara per le località C.na Rosetta, Easolina, Bosco Pastorella, zone tra il fiume e l'argine fino a Formigara, tutta la zona a sud di Formigara fino al fiume e zone limitrofe;

comune di Pizzighettone per le località C.na Manna, C.na Commenda, C.na Rimello, zone a sud C.na Rimello, zone comprese tra l'argine demaniale ed il fiume fino al confine con Crotta d'Adda e zone limitrofe;

comune di Crotta d'Adda per il territorio compreso tra l'argine demaniale ed il fiume e zone limitrofe;

comune di Soncino per le località C.na S. Paolo, C.na Insortello, C.na Zeno e Rina, C.na Camponetto, Zuara, Busta e zone limitrofe;

comune di Genivolta per le località C.na Marisa, C.na Scalvini, Dosso Stanga e zone limitrofe;

comune di Azzanello per il territorio di fronte C.na Bramano e zone limitrofe;

comune di Castelvisconti per le località C.na Goletta, Boschetto e S. Antonio e zone limitrofe;

comune di Bordolano per le località C.na Grottanuova e fascia ad est della statale Bordolano-Quinzano e zone limitrofe;

comune di Corte Cortesi per le località C.na Gussolo e C.na Solitaria e zone limitrofe;

comune di Robecco d'Oglio per le località Aziende Avogadri, Toninelli e Baldrighi, Fascia dopo Robecco profonda 500 m circa e zone limitrofe;

comune di Corte de' Frati per le località Grumone ed Alfiano Vecchio e Nuovo e zone limitrofe;

comune di Scandolara Ripa d'Oglio per le località Morte di S. Predetto, C.na Fienile e zone limitrofe;

comune di Gabbionetta Binanuova per le località Binanuova, fascia profonda 400-500 m da Binanuova fino a Gabbionetta, zone ad est di Gabbionetta fino al fiume e zone limitrofe;

comune di Pessina Cremonese per le località Rocca, Villarocca e zone limitrofe;

comune di Ostiano per le località Molini, Puleselle, C.na Gerazze, Le Matte e zone limitrofe;

comune di Volongo per le località C.na Gerre e zone limitrofe;

comune di Isola Dovarese per le località zone a nord e ad est di Isola e zone limitrofe;

comune di Drizzona per le località C.na Bicocca, Sorasia, Castelfranco d'Oglio e zone limitrofe;

comune di Piadena per le località Campi sparsi e zone limitrofe;

comune di Calvatone per le località S. Maria, Argine destro e zone limitrofe;

comune di Castelgabbiano per la zona ad ovest del comune comprendente quasi tutta la frazione agraria n. 1;

comune di Casale Cremasco per le località ad ovest della frazione Montecchio, tutta la fascia tra il confine del comune ed il fiume località C.ne Polate e Piazzola e zone limitrofe;

comune di Ricengo per le località Casello Rossi, Campara, Valseriana, Castello, Gabriella e zone limitrofe;

comune di Crema per il territorio Argine sinistro, C.na Cascinetto, Mirandolina, Mirandola, località Berdordino, C.na Martino, Maestà Vecchia, Dosso, Argine destro, C.na Bianchina, Boscarina, S. Bartolomeo e zone limitrofe;

comune di Madignano per la località Ripalta Vecchia;

comune di Montodine per la fascia lungo il fiume a sud del comune ed il triangolo a nord del comune compreso tra il fiume, il confine e la strada Montodine Ripalta e zone limitrofe;

comune di Ripalta Guerina per quasi tutta la zona ad est del comune fino al fiume;

comune di Ripalta Cremasca per quasi tutta la fascia compresa tra il fiume e la strada per Ripalta Guerina a sud e Crema a nord;

comune di Pianengo per le località Casotto, C.na Boschetto e zone limitrofe;

comune di Sergnano per le località C.na Peschieire Mirabello, Mortino della peste, frazione Trezzolasco, e zone limitrofe.

comune di Camisano per le località C.na Zorlesche e zone limitrofe.

Mantova - piogge alluvionali con straripamento dei fiumi Po, Oglio e Chiese, del 13 settembre, 3, 27 ottobre, 2 novembre 1976 (art. 4):

comuni di Viadana e Dosolo per il consorzio golenale Boscone, Garagna posto parte in comune di Viadana e parte in comune di Dosolo; Azienda Maifinita;

comuni di Sustinente e Serravalle Po per la golena fiume Po tra Sustinente e Serravalle;

comune di Revere per la golena in sinistra Po.

Milano - piogge alluvionali del 15, 16, 17 settembre 1976 (art. 4):

comune di Lodi per le località Barbina, Valgrassa, Maldotta, Costino, Coldana Casottone, Pesalupo, Barbinetta, Caprera;

comune di Boffalora d'Adda per le località Gelsomina e Bell'Italia;

comune di Abbadia Cerreto per le località Bertazzoni, Iselle, Saline;

comune di Corte Palasio per le località Gain Giacoma, Ancona, Pacchioni;

comune di S. Martino Strada per le località Mairano, Cà del Conte;

comune di Cavenago d'Adda per le località Soltarico, Grassi, Giulia, Rivoltelle;

comune di Turano Lodigiano per le località Dosso, Vittoria, Delizia, Zerbaglia, Uomini;

comune di Bertonico per le località Casenuove, Guastimone, Valmollo;

comune di Castiglione d'Adda per le località Vinzaschina, Gerre Delizia;

comune di Castelnuovo B.A. per la località consorzio Ballottino Stanga;

comune di Caselle Landi per le località Bosco San Giuseppe;

comune di Senna Lodigiana per le località Isolone, Guzzafame;

comune di Trucazzano per la località Albignano d'Adda;

comune di Merlino per l'intero territorio comunale.

Pavia - piogge alluvionali del 3, 5, 11, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 ottobre, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 novembre 1976 (art. 4):

comune di Robecco Pavese per le località Stradellino, Robecchina, Campofiore;

comune di Pinarolo Po per le località Cassinetta, Luogo, Negrera, Capoluogo;

comune di Barbianello per le località Cerabella, Plata, Bottarolo, S. Re, Capoluogo;

comune di S. Giulietta per le località Melegazza, Saline;

comune di Broni per le località Casc. Goreda, Casc. Nuova, Cassino, Casone Vecchio, Casone Nuovo, Casc. Cà del Gatto;

comune di Cigognola per le località Valle Cima, Capoluogo;

comune di Rovescala per le località Croce, Pieve, Scazzolino, Cà Nova, Capoluogo;

comune di Giussago per la località Liconasco;

comune di Bornasco per le località Gualdrasco, Misano, Misano Olona, Casc. Isabella;

comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Bastida de' Dossi, Borgo Priolo, Borgoratto, Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Camposnoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Codevilla, Corona, Cornale, Corvino S. Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla Menconico, Mezzanino Po, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Pontenizza, Portalbera, Rea Po, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, S. Cipriano Po, S. Damiano al Colle, S. Giuletta, S. Margherita Staffora, S. Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Valdinizza, Valverde, Varzi, Verreto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1977.

Approvazione dei modelli di bollettini di c/c postale per procedure autorizzate per il versamento diretto in esattoria delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 1976, n. 160;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, portante disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visti i decreti interministeriali 19 dicembre 1973, 13 settembre 1974 e 12 giugno 1975, con i quali sono stati approvati i modelli di bollettino per il versamento in c/c postale vincolato delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1975, con il quale sono state apportate modifiche al bollettino per il versamento delle ritenute sugli utili distribuiti da società;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974, concernente approvazione di nuovi moduli di conto corrente per procedure automatizzate;

Vista l'autorizzazione concessa dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con prot. numero DCSB/62/3763/16 del 10 marzo 1977;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le variazioni ai bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo gli allegati sei modelli.

Il bollettino relativo al versamento dell'IRPEG, è integrato, altresì, con l'inserimento del numero di codice 2110, da utilizzare per il pagamento degli acconti di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97.

I bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono approvati anche secondo le caratteristiche necessarie per le procedure automatizzate, come dai sei fac-simile allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Mod. 1 (Modul F imposte N. 601)
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
data progress.
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario
tassa data progress.

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Mod. 1 (Modul F imposte N. 601)
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Importante: non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo
Mod. ch 8-quater AUT cod.

\> 16<

(cm. 33 - fascia colore giallo)

---

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente ....• ..

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... ••

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprat-

---

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente ....• ..

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... ••

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

segue sanzioni

tassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1001 — Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive o relativo conguaglio.
» 1002 — Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
» 1003 — Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.
» 1004 — Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.
» 1005 — Ritenute su indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.
» 1006 — Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
» 1007 — Ritenute su indennità cariche elettive.
» 1008 — Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.
» 1009 — Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.
» 1010 — Ritenute su rendite vitalizie.

Aut. Min. PP.TT. n. [illegible]

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente ....•

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... ••

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta .... (mese e anno)

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L.

Mod. 2 - Mod. F imposte N. 502

Lire

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Comune di domicilio fiscale

via

sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD.

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale Postale

Bollo a data

N. ... del bollettario ch 9

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

data — progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.

Lire

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Comune di domicilio fiscale

via

sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD.

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale postale

Cartellino del bollettario

Bollo a data

tassa — data — progress.

Bollettino di L.

Lire

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Com. di dom. fiscale

via

sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD.

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

numerato d'accettazione

L'Uff. postale

Bollo a data

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data — progress. — numero conto — importo

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L.

Mod. 2 - Mod. F imposte N. 502

Cognome (o ragione sociale)

Nome

Luogo e data di nascita (o data di costituzione)

attività

Comune di domicilio fiscale

via

sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD.

di

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'Ufficiale postale

Bollo a data

N. ... del bollettario ch 9

Mod. ch 8-quater AUT cod.

\> 16<

(cm 33 - fascia colore celeste)

---

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... **

TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. *Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico* del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprat-

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... **

TOTALE FINALE L. ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

segue sanzioni

tassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1025 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine.

» 1026 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari.

» 1027 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti.

» 1028 — Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito.

» 1029 — Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti.

» 1030 — Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi.

» 1031 — Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice [illegible] *o sugli interessi non costituenti redditi* di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.

Aut. Min. PP.TT. n. DC08/02/3783/16 del 10/3/77

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... **

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta .... (mese e anno)

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario
numerato d'accettazione

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. | tassa | data progress. | data progress. | numero conto | importo

> < 16<

(cm 33 - fascia colore marrone)

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA'

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce
N. Contribuente ● ....
N. Codice Fiscale ....
Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
» 1037 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. .... ●●
TOTALE FINALE L. ....
Periodo d'imposta (mese e anno) ....

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
●● Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprat-

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA'

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce
N. Contribuente ● ....
N. Codice Fiscale ....
Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
» 1037 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. .... ●●
TOTALE FINALE L. ....
Periodo d'imposta (mese e anno) ....

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
●● Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

segue sanzioni

tassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1035 — Ritenute sugli utili distribuiti dalle società.
» 1036 — Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.
» 1037 — Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 legge 7 giugno 1974, n. 216).

Aut. Min. PP.TT. n. DC58/82/3/63/16 del 10/3/77

3 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

CAUSALE obbligatoria del versamento:
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce
N. Contribuente ● ....
N. Codice Fiscale ....
Cod. 1035 - L. ....
» 1036 - » ....
» 1037 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. .... ●●
TOTALE FINALE L. ....
Periodo d'imposta .... (mese e anno)

● Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
●● Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino de bollettario
numerato d'accettazione

Bollettino di L.
Lire
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Uff. postale
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione)
attività
Comune di domicilio fiscale
via
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. | tassa | data progress. | data progress. numero conto importo

\> 16<

(cm 33 - fascia colore rosa)

---

4 DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE.

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... •

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... ••

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratt-

---

4 DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE.

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... •

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... ••

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

segue sanzioni

tassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1040 — Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.
» 1041 — Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa; partecipazione ad associazioni su partecipazione.
» 1042 — Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041.
» 1043 — Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisp. a soggetti residenti all'estero.
» 1044 — Ritenute sui compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).
» 1045 — Ritenute sui contributi corrisposti ad imprese, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.
» 1046 — Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.
» 1047 — Ritenute sui premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre manifestazioni.
» 1048 — Ritenute su altre vincite e premi.

Aut. Min. PP.TT. n. DC58/02/3763/18 del 10/3/77

4 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE.

CAUSALE obbligatoria del versamento
BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... •

N. Codice Fiscale ....

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. .... ••

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta .... (mese e anno)

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale Postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9
(1) In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
Cartellino del bollettario
numerato d'accettazione

Bollettino di L.
Lire
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Uff. postale
Bollo a data
Importante: non scrivere nella zona sottostante!

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L.
Denominazione o ragione sociale
Luogo e data di costituzione
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
sul C/C N. intestato a: Esattoria II.DD.
di (vers. dir.)
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'Ufficiale postale
Bollo a data
N. del bollettario ch 9

data progress. | tassa | data progress. | data progress. | numero conto | importo

< 16<

(cm 33 - doppia fascia colore rosa)

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

• CODICE CONTRIBUENTE | COD. ESATT.

CODICE FISCALE

Cod. 2100 - L. ____
» 2110 - » ____
INTERESSI 12% L. ____ ••
TOTALE L. ____

Periodo d'imposta ____

•• Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento ai sensi degli artt. 9 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e 2 della L. 23-3-1977, n. 97.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

• CODICE CONTRIBUENTE | COD. ESATT.

CODICE FISCALE

Cod. 2100 - L. ____
» 2110 - » ____
INTERESSI 12% L. ____ ••
TOTALE L. ____

Periodo d'imposta ____

•• Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento ai sensi degli artt. 9 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e 2 della L. 23-3-1977, n. 97.

segue sanzioni

versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Insufficiente versamento — Se l'acconto corrisposto è inferiore al dovuto (art. 2, 3° comma, L. 23-3-1977, n. 97), sull'importo versato in meno si applica la soprattassa del 15%.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona sovrastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 2100 — Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale (Art 3, n. 3 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602

» 2110 — Acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Legge 23-3-1977, n. 97).

(L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a L. 30.000).

Aut. Min. PP.TT. n. DCSB/82/3783/16 del 19/3/77

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAUSALE obbligatoria del versamento:

• CODICE CONTRIBUENTE | ESA. COM.

CODICE FISCALE

Cod. 2100 - L. ____
» 2110 - » ____
INTERESSI 12% L. ____ ••
TOTALE L. ____

Periodo d'imposta ____

• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

•• Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento ai sensi degli artt. 9 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e 2 della L. 23-3-1977 n. 97.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

CONTI CORRENTI POSTALI — ATTESTAZIONE di un versamento di L. — Lire — Denominazione o ragione sociale — Comune di domicilio fiscale — Indirizzo sede legale (1) — sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.) — addì — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'Ufficiale Postale — Bollo a data — N. del bollettario ch 9

(1) In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa.

CONTI CORRENTI POSTALI — RICEVUTA di un versamento di L. — Lire — Denominazione o ragione sociale — Comune di domicilio fiscale — Indirizzo sede legale (1) — sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.) — addì — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'Ufficiale postale — Bollo a data — Cartellino del bollettario — numerato d'accettazione

Bollettino di L. — Lire — Denominazione o ragione sociale — Comune di domicilio fiscale — Indirizzo sede legale (1) — sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.) — addì — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'Uff. postale — Bollo a data

Importante: non scrivere nelle zone sottostanti!

CONTI CORRENTI POSTALI — CERTIFICATO di accreditamento di L. — Denominazione o ragione sociale — Luogo e data di costituzione — Comune di domicilio fiscale — Indirizzo sede legale (1) — sul C/C N. ... intestato a: Esattoria II.DD. di ... (vers. dir.) — addì — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'Ufficiale postale — Bollo a data — N. del bollettario ch 9

data progress. — tassa — data progress. — data progress. — numero conto — importo

Mod. ch 8-quater AUT cod.

16<

(cm 33 - doppia fascia colore marrone)

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR di cui all'art. 3, n. 6 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602.

* CODICE CONTRIBUENTE — cod. contr.

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 3000

Periodo d'imposta ...

IMPOSTA L. ...

INTERESSI 12% L. ... **

TOTALE L. ...

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprat-

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR di cui all'art. 3, n. 6 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602.

* CODICE CONTRIBUENTE — cod. contr.

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 3000

Periodo d'imposta ...

IMPOSTA L. ...

INTERESSI 12% L. ... **

TOTALE L. ...

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

segue sanzioni

tassa del 15% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

Importante: non scrivere nella zona sovrastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P. T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

ATTENZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (art. 3, n. 6 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602).

Aut. Min. PP.TT. n. DC58/82/3783/18 del 10/3/77

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR di cui all'art. 3, n. 6, del D.P.R. 29-9-1973, n. 602.

CAUSALE obbligatoria del versamento:

* CODICE CONTRIBUENTE — cod. contr.

CODICE FISCALE

Codice Tributo - 3000

Periodo d'imposta ...

IMPOSTA L. ...

INTERESSI 12% L. ... **

TOTALE L. ...

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di tassisti nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti nella provincia di Verona l'attività di tassisti, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione ed integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano ed in particolare l'art. 9 che prevede che durante il periodo di vigenza del decreto le tariffe saranno modificate alle date del 1° dicembre e/o del 1° giugno di ogni anno qualora sulla base delle valutazioni dello ISTAT risulti essersi verificata una variazione del costo della vita superiore al 5%;

Considerato che nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1976, il costo della vita sulla base delle valutazioni dell'ISTAT risulta aumentato del 9,53% e pertanto si è verificata la condizione prevista dal citato art. 9 del decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione delle tariffe relative alle operazioni di facchinaggio del grano di cui al ricordato decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Articolo unico

A partire dalla data del 1° dicembre 1976, le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 6,5% e pertanto risultano modificate nel modo seguente.

MODIFICHE ALL'ART. 2

a) *Entrata nei magazzini*:

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	L.	77,10
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	»	62,56

b) *Uscita dai magazzini*:

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	»	126,73
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	»	112,41
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	»	96,16
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	»	91,48
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	»	82,05
6) disaccatastamento e carico su veicolo	»	76,94
7) solo carico su veicolo	»	57,82

c) *Lavori in campagna*:

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico	»	149,10
2) insacco, egalizzazione, legatura e carico	»	127,80
3) pesatura e carico	»	96,91
4) carico e scarico	»	74,55
5) stivaggio e distivaggio	»	29,82

d) *Operazioni negli scali ferroviari*:

1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura	»	59,69
con pesatura	»	74,17

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura	»	59,69
con pesatura	»	74,17

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura	»	67,46
con pesatura	»	82,00

e) *Operazioni alle fosse*:

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . . L. 62,08
2) come sopra senza pesatura . » 47,39
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli . » 167,95
4) come sopra senza pesatura . . » 148,51
5) sola elevazione a ciglio fossa » 113,52

f) *Operazioni varie*:

1) travasatura da sacco a sacco . . . » 48,24
2) paleggiatura o trapalatura a mano . » 33,22
3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 33,22
4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . » 74,55
5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura » 28,75
6) stivaggio e distivaggio su automezzi o su veicolo ippotrainato . . » 22,36
7) accatastamento o disaccatastamento . » 19,38

MODIFICHE ALL'ART. 3

A) Immissione del grano nei magazzini:

da veicolo ribaltabile;
da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;
da veicolo con cassone fisso senza bocchette;

1) in tramoggia dotata di impianti fissi, intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o delle linee di trasporto . . . . . L. 28,11
2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . . . » 63,26

B) Immissione del grano nei magazzini:

1) da vagone cisterna o con bocchette » 56,23
2) da vagone normale con paratorie » 112,46

C) Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo . . . . . . » 70,29

Operazioni alle fosse:

a) *Entrata*:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicolo con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello . . . . » 66,03
2) scarico da veicolo attrezzato con pompe d'aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 35,14

b) *Uscita*:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . » 112,46
2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa » 56,23

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977:

Leidi Guido, notaio residente nel comune di Montafia, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Bergamo.

Laffranchi Gian Luigi, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Bergamo.

Bellucci Santi, notaio residente nel comune di Travagliato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

Clarkson Massimo, notaio residente nel comune di Guspini, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Seminara Giuseppe, notaio residente nel comune di Acicastello, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa.

Castagna Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Navetta Gaspare, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Mori Giuliana, notaio residente nel comune di Fabbrico, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Firenze.

Cantucci Elena, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Nasti Paolo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Acquaro Maria Valeria, notaio residente nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto notarile.

Sanfelice Giancarlo, notaio residente nel comune di Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze.

Ferri Rossana, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Grosseto.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Livorno.

Rossi Luigi, notaio residente nel comune di Bibiana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Siena.

Dini Roberto, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Genova.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Genova.

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Gassino Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Savona.

(5628)

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977:

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Ancona.

Petrocelli Filomena, notaio residente nel comune di Rutigliano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Bologna.

Santoro Vincenzo Maria, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Bologna.

Fantini Gianfranco, notaio residente nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Bologna.

Pensato Luigi Nicola, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bologna.

Coccioli Mario, notaio residente nel comune di Pergine Valsugana, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Comacchio, distretto notarile di Ferrara.

Baraldi Antonio, notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara.

Giglioli Giancarlo, notaio residente nel comune di Novafeltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì.

Paesani Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì.

Torretti Iride, notaio residente nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Forlì.

Paesani Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì.

Barbieri Pietro, notaio residente nel comune di Vignola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena.

Barbieri Antonio, notaio residente nel comune di Zocca, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena.

D'Ascoli Emilio, notaio residente nel comune di Finale Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Sassuolo, stesso distretto notarile.

Giuffrè Luigi, notaio residente nel comune di Monguelfo, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Piacenza.

Govoni Luigi, notaio residente nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

(5629)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, i poteri conferiti allo avv. Giuseppe Bosco commissario governativo della società cooperativa edilizia « Casa del Pino », in Torre Annunziata (Napoli), sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1977.

(5450)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 febbraio 1977 concernente sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ascoli Piceno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 7 marzo 1977, alla pag. 1672, prima colonna, rigo tredicesimo e venticinquesimo, in luogo di: « Gianfranco *Salvinnato* » deve leggersi: « Gianfranco *Salvi* ».

(5404)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

510° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1977, è accettata, per esaurimento del giacimento, la rinuncia della Società mercurifera italiana, in Santa Fiora (Grosseto), alla concessione mineraria di mercurio denominata « Catabbio Fontanelle », sita in territorio del comune di Semproniano (Grosseto), a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977, la Società italiana prodotti asfaltici (S.I.P.A.), in Roma, titolare in base al decreto ministeriale 6 giugno 1957, della concessione di asfalto denominata « S. Domenico », sita in territorio del comune di Collepardo (Frosinone), è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del decreto suddetto.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, la quota di compartecipazione alla concessione di feldspato denominata « Gabrielli », sita in territorio del comune di Parghelia (Catanzaro), conferita con d.d. 1° luglio 1963 alla S.p.a. Sud Mineraria, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 1° gennaio 1976 alla Italmineraria S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1977, la ditta F.lli Giuseppe e Remiglio Belcredi, in Montalto Pavese (Pavia), titolare in base al decreto ministeriale 2 febbraio 1930, della concessione perpetua di marna da cemento denominata « Vignazza Gioiello », sita in territorio del comune di Lirio (Pavia), è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del decreto suddetto.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, alla S.p.a. Italmineraria, in Milano, è intestata, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e con scadenza 17 febbraio 1984, la concessione per feldspati denominata « Fossa Arena », sita in territorio del comune di Arena (Catanzaro).

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, alla Refrattari Motta S.p.a., in Lozzolo (Vercelli), è intestata la concessione di caolino, argille per porcellana, terraglia forte e terre refrattarie con fusibilità superiore ai 1630°C denominata « Rolleja », sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli), avente durata fino al 5 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1977, la concessione di pirite anche cuprifera e solfuri misti denominata « Poggio Mandrioli », sita in territorio del comune di Monte Argentario (Grosseto), della quale è titolare, in base al decreto ministeriale 12 marzo 1970, la S.p.a. Mineraria dell'Argentario, è rinnovata per la durata di anni cinque a decorrere dal 9 ottobre 1976.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 23 marzo 1977, alla CISAM-Mineraria S.a.s., in Marcheno (Brescia), è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di fluorite e barite sito in località « Poncini », in territorio dei comuni di Porto Ceresio e Besano (Varese).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova 31 marzo 1977, la concessione di bentonite e terre da sbianca denominata « Fantoni », sita in territorio del comune di Recoaro Terme (Vicenza), della quale è titolare la Società accomandita semplice « Valdol », in Maglio di Sopra (Vicenza), in virtù del d.d. 12 luglio 1958, è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 12 luglio 1973.

(5453)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.10901/10089.G.81(124), la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Teresa Balliano con atto pubblicato dal notaio dott. Giuseppe Cariello al n. 293 di repertorio, n. 98 di raccolta, registrato a Cuneo il 20 marzo 1975 al numero 1386/269.

(5401)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, n. 10.10639/10089.G.49 (150), la sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal sig. Mario Parozzi con atto pubblicato dal notaio dott. Giovanni Olivares di Milano, al n. 1431-32397 di repertorio, registrato a Milano il 15 [illegible] mero *A*/201500, serie *F*.

(5403)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aerocampo di S. Giacomo di Veglia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Conegliano (Treviso) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aerocampo di S. Giacomo di Veglia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 10 marzo 1976, n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1976.

(5167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di neurochirurgia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di neurochirurgia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 20 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886 —	886 —	885,90	886 —	886 —	886 —	886,10	886 —	886 —	886 —
Dollaro canadese	844,10	844,10	844,50	844,10	844 —	844,10	844,35	844,10	844,10	844,10
Franco svizzero	351,69	351,69	351,80	351,69	351,85	351,68	351,62	351,69	351,69	351,70
Corona danese	147,20	147,20	147,10	147,20	147,20	147,20	147,21	147,20	147;20	147,20
Corona norvegese	168,01	168,01	167,80	168,01	167,97	168,05	167,95	168,01	168,01	168 —
Corona svedese	203,26	203,26	203,10	203,26	203,25	203,25	203,20	203,26	203,26	203,25
Fiorino olandese	360,87	360,87	361 —	360,87	361 —	360,85	360,89	360,87	360,87	360,85
Franco belga	24,565	24,565	24,53	24,565	24,55	24,56	24,578	24,565	24,565	24,55
Franco francese	178,83	178,83	179 —	178,83	178,85	178,82	178,89	178,83	178,83	178,85
Lira sterlina	1522,10	1522,10	1522,50	1522,10	1522 —	1522,10	1522,37	1522,10	1522,10	1522,10
Marco germanico	375,38	375,38	375,60	375,38	375,50	375,35	375,45	375,38	375,38	375,40
Scellino austriaco	52,77	52,77	52,75	52,77	52,75	52,78	52,76	52,77	52,77	52,80
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,93	22,95	22,93	22,95	22,94	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,818	12,818	12,82	12,818	12,82	12,82	12,807	12,818	12,818	12,80
Yen giapponese	3,196	3,196	3,20	3,196	3,20	3,19	3,196	3,196	3,196	3,20

Media dei titoli del 20 maggio 1977

Rendita 5 % 1935	78,850
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
» 5 % (Città di Trieste)	91,450
» 5 % (Beni esteri)	91,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,650
» 5,50 % » » 1968-83	78,525
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,625
» poliennali 7 % 1978	94,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	87,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1977

Dollaro USA	886,05
Dollaro canadese	844,225
Franco svizzero	351,655
Corona danese	147,205
Corona norvegese	167,98
Corona svedese	203,23
Fiorino olandese	360,88
Franco belga	24,571
Franco francese	178,86
Lira sterlina	1522,235
Marco germanico	375,415
Scellino austriaco	52,765
Escudo portoghese	22,945
Peseta spagnola	12,812
Yen giapponese	3,196

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di impiegato della carriera esecutiva con la qualifica di applicato

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 12 maggio 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 31, 32, 33 e 34 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati, ruolo servizi di archivio, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di applicato.

Sette dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti di ruolo e non di ruolo e a prestazione della Camera che prendano parte al concorso e risultino idonei con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali attribuiti a tutti i candidati che abbiano conseguito l'idoneità.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 32 anni di età. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti della Camera.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° giugno 1977.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da lire 1500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

le lingue straniere conosciute ai fini delle prove orali facoltative;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà comunque conto delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono orali, tecniche e scritte.

Le prove orali vertono in un colloquio sulle seguentti materie:

1) nozioni elementari di ordinamento amministrativo;

2) nozioni elementari di statistica e sui sistemi di archivio;

3) nozioni sull'ordinamento dello Stato;

4) cultura generale.

I candidati che superino il colloquio avendo riportato un voto complessivo non inferiore a 21/30 saranno chiamati a sostenere una prova tecnica consistente nella copiatura dattilografica, entro il termine di 10 minuti, di un brano di 2300 battute in lingua italiana.

I candidati che superino la prova tecnica avendo riportato in essa una votazione non inferiore a 21/30 saranno chiamati a sostenere prove scritte, che consistono in:

1) svolgimento di un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi e risposta ad almeno tre quesiti vertenti sull'organizzazione amministrativa della Camera;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove scritte conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti nelle prove orali, nella prova tecnica e nelle prove scritte e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30.

E' in facoltà dei candidati di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove orali di lingue straniere.

In aggiunta al punteggio finale sarà valutato fino ad un massimo di 50 centesimi di punto (con 10 centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato delle prove di lingue che, facoltativamente, i candidati avranno sostenuto.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso, disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, alla prova tecnica e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titolo di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;

7) titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione;

8) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma, al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1500)

Al signor Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . n. . . . (c.a.p. . . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventidue posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati, ruolo servizi di archivio, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di applicato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, nè ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso dei seguenti titoli di studio . . . . conseguiti presso . . . . in data . . . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc. . . . . conseguiti presso . . . . in data . . . .

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini delle preferenze nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . .;

11) è provvisto del seguente documento di identità . . . .

Data, ...

Firma . . . . (*d*)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(5634)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Castrovillari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Castrovillari;

Considerato che la procura generale di Catanzaro con nota n. 4298 del 12 luglio 1976, ha comunicato che con decreto del procuratore generale in data 21 maggio 1976, l'unico partecipante al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre 1975, è stato escluso dal concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Castrovillari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1977
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 398

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . in via . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Castrovillari, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 25 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordinne agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4912)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
1. Gaino Tommaso Maria, nato ad Acqui il 31 gennaio 1937 . .	punti	95	su 100
2. Gottlieb Alberto, nato a Genova il 23 novembre 1939	»	95	»
3. Puzzuoli Antonio, nato a Pisa il 16 luglio 1937 .	»	95	»
4. Maschio Adriano Giovanni, nato ad Albaredo d'Adige il 5 ottobre 1940 . .	»	93	»
5. Finizio Francesco Saverio, nato a Chieti il 4 novembre 1940	»	92	»
6. Giua Giovanni, nato a Milano il 26 aprile 1936	»	92	»
7. Grossi Giorgio, nato a Voghera (Pavia) il 24 agosto 1942	»	92	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5294)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
1. Rovetta Guido, nato a Milano l'8 dicembre 1939	punti	100	su 100
2. Chérié Ligniere Glauco, nato a Reggio Emilia l'8 ottobre 1931	»	95	»
3. Trotta Francesco, nato a Udine il 9 agosto 1943	»	90	»
4. Scaramelli Massimo, nato a Ferrara il 20 novembre 1937	»	86	»

5. Carrabba Mario, nato a Reggio Emilia il 6 aprile 1940 . punti 85 su 100
6. D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 » 85 »
7. Procaccio Pasquale, nato a Triggiano il 23 marzo 1939 . » 85 »
8. Boncompagni Morales Josè Guido, nato a San Josè (Costa Rica) il 19 luglio 1946 » 75 »
9. Rossi Romolo, nato a Roma il 9 dicembre 1931 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5296)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Montini Marcella, nata a Venezia il 13 giugno 1945 . . punti 95 su 100
2. Romeo Giovanni, nato a Comiso (Ragusa) il 4 luglio 1923 . . . » 77 »
3. Scaioli Tobia, nato a Lecco il 16 gennaio 1937 . . . » 77 »
4. Agostinacchio Michele, nato a Bitonto il 19 aprile 1939 . . . . . . » 73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5310)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Nel Bollettino ufficiale, dispensa n. 4, supplemento ordinario n. 2 del 19 aprile 1977, del Ministero del commercio con l'estero, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 82, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1975.

(5421)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente dell'istituto di neurochirurgia;
un posto di assistente della divisione pneumologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Padova.

(5584)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(5577)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(5569)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(5579)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(5580)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(5578)

OSPEDALE « S. AGOSTINO » DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglione del Lago (Perugia).

(5570)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione procedure concorsuali e selettive, dell'ente in Venezia.

(5572)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario della divisione oncologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oncologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(5575)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della clinica otorinolaringoiatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(5576)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(5567)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(5571)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radioterapia con alta energia;
un posto di assistente di chirurgia pediatrica;
un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(5573)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(5568)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(5635)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1977, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, concernente assegni di studio a favore di studenti universitari e alla legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, concernente provvedimenti per la promozione del diritto allo studio e per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Regione - Copertura finanziaria dell'art. 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *a*) dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« *a*) che appartengano a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore all'importo di L. 3.000.000, se trattasi di reddito di lavoro dipendente o artigianale o di coltivatore diretto, ed all'importo di L. 2.200.000, se trattasi di reddito proveniente da ogni altra fonte, aumentato di L. 400.000 per ciascun componente, escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia lo studente medesimo ».

Art. 2.

La prima parte dell'art. 18 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, modificata ed integrata dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituita dalla seguente:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare sovvenzioni all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trieste per le seguenti finalità ».

Art. 3.

Fino a quando la Regione non avrà emanato un provvedimento legislativo per il diritto allo studio, in relazione al trasferimento delle funzioni statali in materia, le provvidenze straordinarie per l'anno scolastico 1975-76, di cui al capo I della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, sono confermate anche per i successivi anni scolastici.

Art. 4.

Alla fine del disposto di cui al punto *b*) dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, sono aggiunte le seguenti parole: « anche sotto forma di sussidi in denaro ».

Art. 5.

Il punto *c*) dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, è sostituito dal seguente:

« *c*) per il 30 per cento fra tutti i comuni della Regione e per il 20 per cento per i comuni colpiti dagli eventi tellurici, dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, in proporzione diretta al finanziamento concesso complessivamente nel precedente anno scolastico, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge ».

Art. 6.

In relazione al disposto di cui all'art. 2 della presente legge, la denominazione del cap. 777, dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene così modificata:

« Sovvenzioni all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trieste per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da case dello studente per insufficienza di posti letto, borse di studio per posti gratuiti in case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie ».

Art. 7.

Gli oneri derivanti dall'art. 3 della presente legge previsti in L. 5.213.000.000 per il piano finanziario per gli esercizi 1977-80, di cui L. 1.130.000.000 per l'esercizio 1977, fanno carico al cap. 749 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario e del bilancio stessi.

Art. 8.

Per gli oneri previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al tiolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IX, il cap. 5102 con la seguente denominazione: «Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, cap. VI, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria».

Gli stanziamenti da iscriversi al cap. 5102 saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la commissione consiliare competente.

Il precitato cap. 5102 è istituito a completamento di quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: STOPPER

(3038)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 2: Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua di L. 1.800.000.000 prevista dall'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 2, è elevata a L. 2.600.000.000.

La maggiore spesa di L. 800.000.000 farà carico al cap. 11000 art. 20 del bilancio di previsione 1976 che si finanzia con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo 1° - Spese correnti
Sezione 5ª - Oneri non ripartibili
Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione. Lettera *C* - Leggi regionali 24 agosto 1972, n. 26 e 2 gennaio 1973, n. 2 . . . . . . L. 800.000.000

In aumento:

Titolo 1° - Spese correnti
Sezione 3ª - Azione ed interventi in campo sociale
Rubrica 5ª - Assistenza ed interventi nel settore farmaceutico

Cap. 11000. — Contributi per assistenza farmaceutica. Art. 20 - Assistenza farmaceutica agli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi - Leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 2 e 16 luglio 1974 n. 41 . . . . L. 800.000.000

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 2, è inserito il seguente comma aggiuntivo:

«Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio immediatamente successivo».

La spesa relativa agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1972, n. 26: Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 28 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua di L. 800.000.000 prevista dall'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, è elevata a L. 1.160.000.000.

La maggiore spesa di L. 360.000.000 farà carico al cap. 11000 art. 10 del bilancio di previsione 1976 che si finanzia con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo 1° - Spese correnti
Sezione 5ª - Oneri non ripartibili
Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione. Lettera *C* - Leggi regionali 24 agosto 1972, n. 26 e 2 gennaio 1973, n. 2 . . . . L. 360.000.000

In aumento:

Titolo 1° - Spese correnti
Sezione 3ª - Azione ed interventi in campo sociale
Rubrica 5ª - Assistenza ed interventi nel settore farmaceutico

Cap. 11000. — Contributi per assistenza farmaceutica. Art. 10 - Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti - Leggi regionali 24 agosto 1972, n. 26 e 16 luglio 1974, n. 40 . . . . . . L. 360.000.000

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1972, n. 26, è inserito il seguente comma aggiuntivo:

«Le spese stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio immediatamente successivo».

La spesa relativa agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **9.**

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 60: Interventi regionali per la realizzazione di studi e ricerche nei campi della epidemiologia, della statistica sanitaria e della biometria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 60, è così integrato:

Ai componenti della commissione tecnica consultiva sono attribuite le indennità, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, a favore dei componenti del comitato tecnico consultivo per la programmazione sanitaria ed ospedaliera.

Alle spese per il funzionamento della commissione tecnica consultiva sarà fatto fronte per l'anno 1976 e per i successivi esercizi con le disponibilità previste dal cap. 05600: « Spese, per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale, di comitati e commissioni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. **10.**

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1973, n. 47: Istituzione dei servizi per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1973, n. 47, è così integrato:

« Ai componenti il comitato tecnico consultivo per la medicina del lavoro sono attribuite le indennità, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, a favore dei componenti del comitato tecnico consultivo per la programmazione sanitaria e ospedaliera ».

Alle spese per il funzionamento del comitato tecnico consultivo per la medicina del lavoro sarà fatto fronte per l'anno 1976 e per i successivi esercizi con le disponibilità previste al cap. 05600: « Spese, per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale, di comitati e commissioni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 gennaio 1977.

(2790)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **11.**

Integrazione alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 11: Soppressione del consorzio di bonifica della Val d'Era.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il commissario liquidatore del consorzio di bonifica della Val d'Era provvede a contrarre, nell'importo fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i mutui necessari per la esecuzione di progetti di opere pubbliche di bonifica a totale carico dello Stato già presentati per l'istruttoria al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dagli organi statutari del consorzio di bonifica della Val d'Era, anteriormente al 1° aprile 1972 e dallo stesso Ministero successivamente autorizzati.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1976, n. 11, per l'anno 1977, prevista in L. 120.000.000, si provvede mediante l'iscrizione nel bilancio 1977 della somma stessa in capitolo di spesa corrispondente al cap. 13150: « Spesa di manutenzione delle opere di bonifica già gestite dal disciolto consorzio di bonifica della Val d'Era » del bilancio per l'anno 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1977, n. **12.**

Norme per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 4 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende singole ed associate, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e dell'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, la Regione istituisce un regime di interventi per incentivare l'associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico.

Titolo I

ASSOCIAZIONISMO

Art. 2.

La Regione riconosce le associazioni dei produttori agricoli zootecnici di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, che abbiano i requisiti stabiliti dalla presente legge.

La competenza territoriale delle associazioni produttori agricoli zootecnici dovrà ricadere nell'ambito di una o più aree indicate dal consiglio regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In attesa della definizione delle aree di cui al comma precedente, la competenza territoriale delle associazioni è riferita ai confini di almeno una provincia.

La definizione dell'area territoriale dovrà risultare da una valutazione della consistenza della produzione zootecnica e delle sue prospettive di sviluppo.

Le associazioni produttori agricoli zootecnici devono essere costituite con atto pubblico.

Art. 3.

Agli effetti del riconoscimento da parte della Regione le associazioni produttori agricoli zootecnici di cui alla presente legge, oltre a rispettare le condizioni indicate agli articoli 2, 6 e 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306, devono prevedere nei propri statuti:

a) il voto *pro-capite;*

b) l'ammissione del voto espresso per delega dai soci, limitatamente ad una sola delega. La delega può essere attribuita anche ai sensi dell'art. 7 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

c) l'attribuzione alle cooperative di tanti voti quanti sono i soci delle cooperative medesime che hanno impegnato la disponibilità del prodotto;

d) la ripartizione dei seggi fra le diverse liste in misura proporzionale ai voti conseguiti per l'elezione del consiglio da parte dei soci, qualora siano presentate più liste;

e) il voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere per l'elezione degli organi esecutivi;

f) le condizioni per l'ammissione dei soci nel rispetto delle indicazioni contenute all'art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306;

g) la costituzione del collegio sindacale;

h) la tenuta del libro dei soci, dell'inventario dei beni, del libro cassa e dei registri dei verbali del consiglio e dell'assemblea;

i) le funzioni di segretario da svolgere anche da persona estranea al consiglio;

l) la condizione che i soci non devono far parte di altre associazioni di produttori agricoli zootecnici;

m) la fornitura agli associati di assistenza tecnica e di servizi necessari al miglioramento, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle produzioni zootecniche di interesse dei soci;

n) la possibilità di assumere eventuali compiti di intervento nella produzione e nel mercato dei prodotti zootecnici anche su affidamento della Regione o di altri enti pubblici.

Art. 4.

Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti nei propri statuti secondo le disposizioni della presente legge, potranno promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessati.

Art. 5.

Agli effetti della legge 8 luglio 1975, n. 306, possono ottenere il riconoscimento di associazioni produttori agricoli zootecnici le cooperative operanti nel settore zootecnico che rispettino interamente le condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 della presente legge. In tal caso lo statuto della cooperativa deve garantire l'adesione di singoli produttori interessati esclusivamente all'attività associativa zootecnica.

A tal fine le cooperative riconosciute come associazioni produttori agricoli zootecnici dovranno tenere contabilità separata dell'attività associativa medesima.

Art. 6.

Le deliberazioni delle associazioni produttori agricoli zootecnici prese a norma del primo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono approvate dalla giunta regionale.

Art. 7.

Le associazioni produttori agricoli zootecnici possono svolgere compiti di controllo ai fini del rispetto degli accordi previsti dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalle norme di cui alla legge regionale 12 luglio 1976, n. 37, concernente il prezzo del latte alla produzione.

Ogni eventuale inadempienza rilevata dovrà essere segnalata al comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e al presidente della giunta regionale.

Ai fini dell'applicazione del prezzo base e delle maggiorazioni percentuali del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306 ed all'art. 3 della legge regionale 12 luglio 1976, n. 37, le associazioni di produttori agricoli zootecnici possono concorrere alla definizione delle attività, da svolgere direttamente o tramite convenzioni, inerenti la determinazione delle caratteristiche del latte, e degli altri prodotti contrattati, al prelievo, al trasporto ed alla conservazione dei campioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 1976, n. 37, e ad altre eventuali norme non in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Le associazioni produttori agricoli zootecnici possono godere dei contributi previsti dalle leggi statali e regionali ai fini della attuazione di interventi per il miglioramento del bestiame, la diffusione della fecondazione artificiale nonchè per il miglioramento e il potenziamento delle strutture per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della C.E.E.

Art. 9.

Le associazioni di cui alla presente legge sono riconosciute con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, nel rispetto delle norme previste dall'art. 5 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in base a domanda inoltrata al presidente della giunta medesima.

La deliberazione è assunta previo accertamento dei requisiti di cui alla presente legge e sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative agricole più rappresentative in sede regionale.

Qualora nelle associazioni riconosciute a norma del presente articolo vengano meno i requisiti previsti, il consiglio regionale, su proposta della giunta, previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative agricole più rappresentative in sede regionale, delibera la revoca del riconoscimento.

Della revoca viene data, a cura della giunta, comunicazione alla associazione interessata e al comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Il comitato economico, qualora ne ravvisi la necessità, può presentare al presidente della giunta regionale istanza per la revoca dei riconoscimenti deliberati a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici costituite a norma della presente legge sono tenute a trasmettere annualmente al presidente della giunta regionale e al comitato economico una relazione sulla loro attività contenente anche la consistenza numerica dei soci ed ogni eventuale modifica statutaria.

La giunta regionale provvede alla tenuta di un pubblico schedario delle associazioni riconosciute, aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse a norma del primo comma del presente articolo, al fine di consentire a tutti gli interessati la necessaria informazione sullo stato delle associazioni medesime.

Art. 11.

Qualora, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, siano costituite associazioni di secondo e terzo grado, il riconoscimento di cui all'art. 8 è deliberato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle condizioni richiamate all'art. 3 della presente legge e semprechè le associazioni di primo grado siano già riconosciute a norma del citato art. 8.

Art. 12.

Alle associazioni dei produttori agricoli zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge può essere concesso un contributo quale concorso nelle spese di costituzione e di primo avviamento in rapporto alla produzione venduta o valorizzata ed al numero dei soci e per un periodo non superiore a 5 anni.

Il contributo di cui al comma precedente è fissato per il primo anno nella misura dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 5.000.000.

Per gli anni successivi il contributo sarà ridotto ogni anno del 10 %.

Titolo II

COMITATO ECONOMICO

Art. 13.

Per la composizione del comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, le associazioni dei produttori agricoli-zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle di secondo grado, designano ciascuna tre rappresentanti.

La designazione è effettuata dall'assemblea dell'associazione mediante votazione di liste limitate a due nominativi al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Il presidente della giunta regionale stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale le designazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate.

Della designazione è data comunicazione al presidente della giunta regionale il quale provvede all'insediamento del comitato medesimo entro trenta giorni dalla scadenza di cui al comma precedente.

Le designazioni dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, incaricati a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, ad assistere il comitato economico, sono comunicate al presidente della giunta regionale il quale provvede a comunicarle al comitato economico medesimo.

Ciascuna organizzazione dovrà designare un proprio rappresentante.

Il comitato economico provvede ad invitare alle proprie riunioni i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole di cui al quinto comma.

Su richiesta delle parti la giunta regionale promuove, prima del 15 giugno di ogni anno, l'incontro fra le parti per la revisione semestrale del prezzo base del latte ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306.

La revisione semestrale ha l'obiettivo di ristabilire il rapporto tra i costi stabiliti al momento della formazione del prezzo all'inizio dell'annata lattiero-casearia e ad eventuali variazioni intervenute nei costi degli alimenti del bestiame e nei costi di lavoro.

I criteri metodologici per la revisione semestrale sono stabiliti dal comitato economico.

Titolo III

COOPERAZIONE

Art. 14.

La Regione favorisce anche con la collaborazione degli enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione delle cooperative di servizio di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione della produzione zootecnica con particolare riguardo a quella bovina e ovina. A tal fine la Regione si avvale anche dell'ente regionale di sviluppo agricolo.

Per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative di servizio e i loro consorzi, oltre alle finalità previste dal citato art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, dovranno prevedere nei propri statuti:

a) il voto *pro-capite;*

b) l'ammissione del voto espresso per delega dai soci, limitatamente ad una sola delega. La delega può essere attribuita ai sensi dell'art. 7 della legge 7 febbraio 1971, n. 127.

Inoltre le cooperative di cui al primo comma dovranno essere aperte a tutti gli allevatori della zona in cui operano, condizionando l'ammissione a socio al requisito di produttore agricolo singolo od associato conduttore di allevamento.

Art. 15.

Alle cooperative di servizio e loro consorzi di cui al precedente art. 13, a larga base associativa e con priorità a quelle costituite in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti, possono essere concessi contributi nella misura massima dell'80 % della spesa annuale effettivamente sostenuta per gli assegni fissi al personale tecnico nel limite di due unità, per un importo massimo non superiore a lire 6 milioni per unità e per una durata da tre a cinque anni.

Le domande per la concessione del contributo devono essere rivolte al presidente della giunta regionale; la concessione ha luogo con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 16.

Le cooperative di servizio e i loro consorzi possono godere di contributi previsti da norme comunitarie e da leggi statali e regionali ai fini dell'attuazione di interventi per il miglioramento del patrimonio zootecnico, la diffusione della fecondazione artificiale nonché il miglioramento e il potenziamento delle strutture per la produzione di foraggi, la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Titolo IV

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Art. 17.

Per gli interventi di cui agli articoli 11 e 14 della presente legge è stanziata la somma di L. 100.000.000.

Art. 18.

Alla copertura della spesa si provvede con le disponibilità finanziarie residuate al cap. 26270, lettera *u*), del bilancio 1976 avvalendosi del disposto dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le necessarie variazioni al bilancio 1977 saranno apportate con successivo provvedimento.

Per gli anni successivi al 1977 sarà provveduto con apposito stanziamento da iscriversi nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 gennaio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 gennaio 1977.

(2791)

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 13.

Norme transitorie per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese pubbliche e private che gestiscono autoservizi di linea di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 12 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di definire una nuova normativa organica che disciplini gli interventi contributivi a favore dei pubblici autoservizi di linea, la giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti cui sono stati liquidati i benefici di cui alle leggi regionali n. 51/76 e n. 52/76, contributi da valere quale anticipazione delle somme che per lo stesso titolo saranno erogate nell'anno 1977.

Art. 2.

I contributi saranno erogati fino al limite massimo del 70% delle somme definitivamente liquidate a ciascuna impresa in base alle leggi regionali n. 51/76 e n. 52/76 e pagati in bimestralità posticipate a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 3.

Restano escluse dai contributi della presente legge:

le imprese che all'atto del pagamento delle singole bimestralità non siano più titolari per qualsiasi causa di concessioni regionali di autoservizi;

le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi ovvero che non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali.

Art. 4.

Gli enti e le imprese che intendano chiedere il contributo debbono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a complessive L. 2.800.000.000, farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'esercizio 1977 con la dizione « provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Anticipazione contributi di esercizio a favore di imprese pubbliche e private. (Legge regionale n. 13, 4 febbraio 1977) », riducendo per pari importo i capitoli corrispondenti al 14710 ed al 14720 del bilancio per l'esercizio 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 febbraio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1976 e vistata dal commissario del Governo il 29 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 14.

Anagrafe regionale della utenza di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 12 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di acquisire i dati necessari per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il consorzio regionale tra gli istituti autonomi case popolari della Toscana è incaricato della realizzazione di una « anagrafe regionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e della relativa utenza ».

Art. 2.

L'anagrafe consiste nella compilazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche riguardanti:

a) la consistenza e lo stato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

b) la quantità e la qualità dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso notizie utili alla determinazione della capacità economica media e delle condizioni abitative dei nuclei familiari ed eventuali conviventi;

c) le esigenze espresse dall'utenza al fine di realizzare una banca dei dati per la programmazione regionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, per l'istituzione del servizio sociale a favore delle famiglie assegnatarie, nonché per la individuazione di caratteristiche costruttive e tipologiche per i futuri programmi di intervento da realizzare. La risposta ai quesiti di cui al presente punto è facoltativa.

Art. 3.

Ai fini dell'intervento programmatico della Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, limitatamente alle notizie di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, l'indagine è estesa agli immobili ad uso abitazione di proprietà di comuni, province, IPAB, enti ospedalieri, amministrazioni statali ancorché non compresi nell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

I dati relativi a tali immobili sono considerati separatamente.

Art. 4.

La rilevazione dei dati di cui alla presente legge si effettua nell'osservanza della normativa statale sui servizi statistici e può essere eseguita fino al 31 dicembre 1977.

I dati oggetto della rilevazione sono raccolti a cura degli IACP provinciali, sulla base di apposito questionario da redigere in conformità dei precedenti articoli 2 e 3.

La pubblicazione e la diffusione dei dati dell'anagrafe non è consentita se non in forma collettiva in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Per il segreto di ufficio delle notizie raccolte si osservano le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 5.

Il consorzio regionale sovrintende e coordina l'attività degli IACP provinciali e provvede all'elaborazione dei dati raccolti.

A tal fine il consorzio può chiedere l'assistenza tecnica degli uffici della Regione.

Il consorzio è, altresì, incaricato della conservazione e dell'aggiornamento dell'anagrafe.

Art. 6.

Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e le cooperative interessate dall'indagine di cui alla presente legge, sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la rilevazione dei dati.

Art. 7.

Per la realizzazione dell'anagrafe di cui all'art. 1 è autorizzata la concessione al consorzio regionale fra gli IACP della Toscana di un contributo straordinario di L. 15.000.000 che farà carico ad apposito capitolo da istituirsi, per analogo importo, nel bilancio per l'esercizio 1977 con la denominazione di « Contributo straordinario al consorzio regionale fra gli IACP della Toscana per la realizzazione di un'anagrafe regionale dell'utenza ».

Alla nuova spesa sarà fatto fronte con le disponibilità derivanti dalla soppressione, nel bilancio dell'esercizio 1977, del capitolo 05500 del bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 febbraio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 gennaio 1977.

(2792)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771400)